

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 10 aprile 1968 - ore 10

L'anno millenovecentosessantotte il giorno 10 aprile in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giuseppe SARAGAT - Presidente della Repubblica

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Silvio TAVOLARO
Dott. Nicola REALE

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott. Emanuele DANZI
Dott. Arnaldo MACCARONE
Dott. Nicola SERRA
Dott. Marcello SCARDIA
Dott. Francesco SAYA
Dott. Giovanni DE MATTEO
Dott. Salvatore GIALLOMBARDO
Dott. Salvatore BUFFONI
Dott. Enrico BATTIMELLI
Dott. Mauro BOCCASSINI
Dott. Adolfo BERIA d'ARGENTINE
Dott. Domenico PONE
Dott. Giuseppe CONSOLI
Dott. Nicola FERRI

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv. Alfredo AMATUCCI
Avv. Aldo Enzo PIGNATARI
Avv. Antonio BERLINGIERI
Avv. Rafele SANNA RANDACCIO
Prof. Avv. Vincenzo CAVALLARI
Avv. Gaetano FRANCHINA
Prof. Avv. Pasquale CURATOLA

SECRETARI

Dott. Gennaro de ROBERTO
Dott. Leopoldo MOLETTI
Dott. Luigi FRANZE'

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta e dispone che il Consiglio inizi l'esame dell'argomento indicato al N. 1 dell'Ordine del giorno concernente:

"Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei Componenti eletti dai magistrati e dei requisiti di eleggibilità dei Componenti eletti dal Parlamento, nonché per l'esame dei reclami..

Dà la parola all'Avv. SANNA RANDACCIO perchè, quale presidente della Commissione per la verifica, riferisca sui lavori svolti dalla Commissione stessa e sulle soluzioni proposte.

L'Avv. SANNA RANDACCIO illustra i punti essenziali della relazione scritta, distribuita in precedenza a tutti i Componenti e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A..

Si sofferma particolarmente sulla questione della competenza del Consiglio al riesame della proclamazione degli eletti (art. 29 della legge istitutiva) ed esclude che quest'Organo, anche con riferimento alla sua posizione costituzionale, svolga in tal caso attività che possa considerarsi di natura giurisdizionale. Ricorda l'iter della legge 18 dicembre 1967 n.1198, richiamandone i momenti formativi essenziali a sostegno della interpretazione "finalistica" prospettata dalla Commissione, non contraddetta dalla interpretazione letterale dell'art. 27 quater.

Si riporta per le conclusioni alle "proposte" formulate nella citata relazione.

Chiede poi la parola il dott. PONE che legge un testo scritto da lui predisposto (allegato in copia al presente verbale, sotto la lettera "B..).

./.

Chiede poi la parola il dott. BOCCASSINI che legge un testo scritto da lui predisposto (allegato in copia al presente verbale, sotto la lettera "C").

Successivamente ha la parola il dott. SCARDIA il quale si sofferma particolarmente sulla questione della competenza del Consiglio Superiore al riesame della proclamazione degli eletti. Egli sostiene che quest'Organo è chiamato ad esaminare non soltanto la regolarità delle operazioni elettorali, ma anche gli "atti finali" delle operazioni stesse. Pone in luce la differenza risultante dal rapporto fra il N. 1 e il N. 2 dell'art. 20 della Legge 24-3-1958 n. 195 nella verifica concernente, rispettivamente, i componenti eletti dai magistrati e quelli designati dal Parlamento. È chiaro che nel secondo caso la verifica incide soltanto sullo status soggettivo dei singoli ("requisiti di eleggibilità"), poichè, secondo le regole e gli stessi principi generali in materia, sono le stesse Assemblee legislative ad esaminare ogni altra questione di legittimità della proclamazione. Nel caso dei componenti eletti dai magistrati gli stessi principi postulano che tale esame, più ampio, sia deferito, come è deferito al Consiglio Superiore, organo primario, posto al vertice della Magistratura.

Il dott. SCARDIA, rivolgendosi al dott. PONE, esprime il suo rammarico per le critiche ch'egli ha creduto di rivolgere alla Commissione di verifica per le tesi sostenute. Gli dice che è invece la sua tesi che non può essere condivisa.

Non è possibile distinguere, prosegue il dott. SCARDIA, tra operazioni elettorali e atto di proclamazione. Si

./.

domanda a cosa servirebbe controllare le operazioni elettorali se poi non si potesse sindacare l'atto finale, che costituisce la conclusione di tutto il procedimento elettorale. Il Consiglio può sindacare, egli afferma, se quell'atto rientri in quella che è la normativa al riguardo.

Non vi è qui, per altro, conflitto "tra persone", ma il problema riguarda il Consiglio: la sua funzionalità, la sua autonomia. Non possono essere demandate ad altri le decisioni sul punto e non esistono, quindi, conflitti di carattere "soggettivo". Che l'atto di proclamazione sia poi sindacabile lo dice la stessa legge sotto altri riflessi. Il Consiglio stesso è perciò chiamato a controllare e stabilire la validità delle operazioni elettorali e della elezione dei Componenti magistrati. Ha in questo, a suo avviso, un potere autonomo, senza necessità di "reclami" (necessari, semmai, solo per il controllo delle "operazioni elettorali"). I ricorsi non creano mai un contrasto fra diritti soggettivi. Si può parlare nella specie di ricorsi "garanzici", ma egli ritiene trattarsi piuttosto di ricorsi "semplici".

Il Consiglio esplica attività giurisdizionale solo in sede disciplinare e tale funzione, non essendo per altro preminente nell'attività dell'Organo, non si può considerare estesa ad altri casi, senza che la legge lo stabilisca esplicitamente. Il dott. SCARDIA rileva infine che nella specie sono state consentite in concreto le più ampie garanzie per ciò che concerne la conoscenza degli atti e la possibilità di deduzioni e interventi. Considera veramente "perspicua" la relazione della Commissione, la quale ha assolto, a suo avviso, al suo mandato nel più perfetto dei modi.

Ha poi la parola il dott. DANZI il quale rileva che nulla di nuovo si può dire che non sia stato già detto nella relazione della Commissione e nelle "memorie" degli interessati. Propone pertanto che la discussione sia chiusa e si passi alle votazioni; che sulla questione pregiudiziale di competenza si adotti il sistema di votazione palese.

Il PRESIDENTE a questo punto pone ai voti la proposizione concernente "la competenza del Consiglio al riesame della proclamazione degli eletti".

21 dei 24 Componenti presenti votano per l'affermazione di tale competenza.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposizione contraria, negativa della competenza, e solo 2 dei Componenti presenti votano in tal senso.

Si passa alla votazione delle ulteriori proposte formulate nella relazione della Commissione per la verifica.

Il dott. BATTIMELLI chiede se sia il caso di votare prima sulla convalida della propria elezione, dichiarando che intende astenersi.

Il dott. BOCCASSINI osserva che bisognerebbe decidere con precedenza sulla sua posizione particolare, avendo per altro egli ottenuto nelle elezioni solo 6 voti meno del dott. BATTIMELLI, nello stesso collegio.

Il PRESIDENTE dispone che si voti nell'ordine seguito nella relazione scritta e pone ai voti la prima delle proposte che è del seguente tenore:

1) convalidarsi la elezione del dott. MACCARONE Arnaldo, del dott. DANZI Emanuele, in quanto sostituisce il dott. CAPORASO, del dott. SERRA Nicola, del dott. SCARDIA Marcello, del dott. SAYA Francesco e del dott. DE MATTEO Giovanni;

- approvarsi le graduatorie effettuate dall'ufficio centrale elettorale dei magistrati che, per il numero di voti ottenuti, seguono gli eletti nelle categorie di eleggibili di magistrati di Cassazione con ufficio direttivo e di magistrati di Cassazione.

La proposta è approvata ad unanimità.

Il PRESIDENTE pone poi ai voti la proposta concernente la convalida dell'elezione dei Componenti eletti dal Parlamento.

La proposta è approvata ad unanimità.

Il dott. CURATOLA e altri 5 Componenti chiedono che sulla proposta n. 2 si voti a scrutinio segreto.

Si procede pertanto alla votazione a scrutinio segreto sulla seguente formula:

- dichiararsi la illegittimità e la conseguente nullità dei criteri di formazione delle graduatorie compilate dall'ufficio centrale nazionale per i magistrati di merito;

-dichiararsi eletto il dott. Giuseppe LA MONACA in luogo del dott. Mauro BOCCASSINI per la categoria dei magistrati di appello del 2° collegio;

-dichiararsi eletto il dott. Arnaldo CREMONINI in luogo del dott. Domenico PONE, per la categoria dei magistrati di tribunale del 2° collegio.

Il PRESIDENTE e il dott. PONE dichiarano di astenersi.

Dallo spoglio delle schede risultano: 13 voti a favore, 4 contrari e due astensioni.

Il PRESIDENTE proclama pertanto approvata la proposta e, di conseguenza, proclama eletti a Componenti del Consiglio: il dott. Giuseppe LA MONACA, in luogo del dott. Mauro BOCCASSINI, per la categoria dei magistrati di appello del 2° collegio e il dott. Arnaldo CREMONINI, in luogo del dott. PONE, per

la categoria dei magistrati di tribunale del 2° collegio.

Il PRESIDENTE rivolge una parola di salute e di ringraziamento ai dott. BOCCASSINI e ai dott. PONE che lasciano subito dopo l'aula, accomiatandosi dai presenti.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per un quarto d'ora, al fine di ottenere, se possibile, la presenza dei Componenti ora proclamati.

Alla ripresa, si presenta in aula il dott. CREMONINI, mentre si apprende che il dott. LA MONACA non si trova in Roma.

Il PRESIDENTE pertanto, poichè il Consiglio deve essere integrato con la presenza anche del dott. LA MONACA, dispone che questi sia convocato d'urgenza e fissa la nuova seduta per il prosieguo dei lavori di verifica e l'elezione del Vice Presidente a domani 11 aprile, alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 12.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI